

In questo secondo articolo esaminiamo le soluzioni che il disegno di legge di riforma delle pensioni del Pds propone sugli aspetti economici e sui problemi finanziari del sistema previdenziale. Tutta la proposta di legge si muove nella direzione di realizzare i risparmi necessari ad avviare il riequilibrio del sistema attraverso parametri e soluzioni largamente innovative che non intaccano i principi di fondo del nostro sistema previdenziale e pensionistico.

Da questo punto di vista si pone come vera e propria alternativa all'ipotesi di riforma avanzata dal governo Amato nella legge di delega in discussione al parlamento perseguendo per altra via da quella tracciata dal governo l'obiettivo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo (pil).

Assai utile dunque, parallelamente alle discussioni in atto sulla proposta governativa, è al vaglio degli organi parlamentari la proposta del Pds per la quale si è ottenuta dalla Camera dei deputati la procedura d'urgenza. È venuta alla descrizione dettagliata delle norme.

Una di quelle che più delle altre incidono in misura consistente sul trattamento pensionistico è la disciplina della perequazione automatica delle pensioni. La parte riguarda l'indice di rivalutazione per dinamica salariale (art. 11), sia per quanto attiene le percentuali di aumento riferite alle variazioni del costo della vita (art. 12). Per il calcolo del primo indice si prende a riferimento non più la variazione media delle retribuzioni contrattuali ma i salari di fatto che comprendono (oltre ai miglioramenti retributivi fissati nei contratti) una serie di apporti che rendono più pesante la busta paga.

Il secondo indice di rivalutazione viene corretto per garantire a tutte le pensioni alla fine del 1995, il 100% dell'incremento derivante dalle variazioni del costo della vita. Con l'adozione di questo meccanismo si eviteranno d'ora in avanti due delle distorsioni più «odiose» del sistema attuale: l'appiattimento dei trattamenti di importo medio-alto e la creazione di nuo-

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore. Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Aleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Carofio, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Myrante Moschi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

La proposta di legge del Pds per le pensioni Equità e tutela sociale

Completiamo l'esame della proposta di legge del Pds sulle pensioni. Nell'intervallo tra il primo articolo (pubblicato il 27 luglio) e questo sono accaduti fatti di grande rilievo come l'accordo sul costo del lavoro che, tra l'altro, ha determinato la cancellazione della scala mobile per i lavoratori; l'approvazione da parte del Senato della legge delega che com-

prende anche la riforma della previdenza nonché l'inizio della discussione nella commissione Lavoro pubblico e privato della Camera della proposta di legge di riforma delle pensioni presentata dai gruppi parlamentari del Pds, tesa a contrastare le gravi misure che il governo intende imporre ai lavoratori e ai pensionati.

«pensioni d'annata». Il successivo art. 14 fissa i criteri di calcolo della pensione. In passato ogni ipotesi di innovazione su questo terreno ha suscitato allarme nei lavoratori sulla sorte dei propri diritti. La norma è costruita in modo da sgombrare il campo da timori e dubbi di tale sorta: i diritti maturati nel periodo assicurativo precedente l'entrata in vigore della riforma, agli effetti della determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, saranno pienamente garantiti.

L'importo della pensione dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps e di quelli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive (come il personale iscritto ai fondi speciali e dipendenti dello Stato e degli enti locali) sarà determinato dalla somma di due quote di pensione: la prima, corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolata secondo la normativa in vigore prima di tale data che quindi, in questi limiti, resta confermata; la seconda, corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle an-

zianità contributive acquisite dopo il 1° gennaio 1993, calcolato secondo la nuova legge. Anche qui una norma di salvaguardia: per evitare l'abbattimento della quota maturata prima del 1° gennaio 1993 il calcolo della retribuzione pensionabile dovrà essere attualizzato al momento immediatamente precedente la liquidazione della pensione prendendo a riferimento la retribuzione in vigore all'atto della pensione e non quelle percepite effettivamente nel periodo di riferimento.

Questo è un punto centrale di tutta la riforma proposta dal Pds ed è anche un punto di mediazione realisticamente forte rispetto a spinte tese a lasciare sopravvivere per altri venti o trenta anni le situazioni attuali, caratterizzate da sperequazioni e privilegi, e alle posizioni di coloro che vorrebbero far calare la legge sulla testa dei lavoratori come un scure sottoponendoli da oggi in avanti ad un sistema che cancelli con un colpo di spugna tutta la storia previdenziale e pensionistica passata. Al contrario la proposta del Pds è articolata in modo da pervenire senza traumi ad una unificazione normativa di tutto il

mondo del lavoro pubblico e privato senza toccare ciò che i lavoratori hanno già maturato nei rispettivi ordinamenti previdenziali. Vediamo ora la parte della riforma riservata alla contribuzione a quegli aspetti cioè che — unitariamente ai risparmi che deriveranno dagli interventi sulle prestazioni, descritti nel precedente articolo — dovranno assicurare, insieme all'intervento dello Stato, il riequilibrio e quindi la stabilità finanziaria del sistema previdenziale pubblico.

Un primo provvedimento riguarda la parificazione della contribuzione a carico degli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive ed esclusive e dei lavoratori iscritti ad esse alle aliquote previste per l'assicurazione generale obbligatoria. Con questa norma si intende eliminare o quantomeno ridurre drasticamente la frammentazione in una miriade di aliquote che caratterizza il nostro sistema contributivo. Ma il provvedimento più importante è quello previsto dal quinto comma dell'art. 9 ove è stabilito che il sistema di computo della retribuzione deve prevedere un meccanismo graduale che tenga in considerazione, oltre al monte salari, il valore ag-

giunto nella produzione di beni e servizi.

Si tratta di una norma di forte contenuto innovativo destinata a nuovi sviluppi nel finanziamento del sistema pensionistico e, più in generale, del sistema di sicurezza sociale. La sua realizzazione pone problemi assai importanti che riguardano lo sviluppo industriale, il rapporto con gli interventi pubblici di sostegno alla produzione (come gli sgravi fiscali e la fiscalizzazione degli oneri sociali), l'occupazione e la politica degli investimenti, il prelievo contributivo. Per questi motivi l'art. 9 non contiene una norma precettiva ma una norma di indirizzo che tuttavia deve essere intesa come vincolo giuridico e non come affermazione programmatica da confinare in un futuro non definito. Se si vuole davvero costruire un sistema previdenziale moderno non è più possibile continuare ad ancorare la contribuzione al solo monte salari cioè alla forza-lavoro tradizionale in presenza dell'utilizzo da parte del sistema produttivo industriale e del terziario di quote sempre più consistenti di tecnologia.

Crediamo più rispondente alla realtà socio-economica del paese un sistema misto di contribuzione in cui, accanto al pagamento dei contributi su base individuale, vi sia un contributo da parte delle imprese riferito al valore aggiunto o anche basato su un rapporto diretto con gli investimenti tecnologici immessi in produzione.

L'esame della proposta del Pds autorizza, a conclusione, almeno una riflessione. Il sistema previdenziale è un sistema di «lunga durata» chiamato a governare diritti e attese delle generazioni attuali e future e deve quindi rispondere a principi che devono stare fuori della logica dell'emergenza come l'equità e la tutela del rapporto tra prestazioni e contributi pubblici e privati che ne assicurano la stabilità. Per queste ragioni la grave situazione economico-finanziaria che attraversiamo non può essere ritenuta sufficiente per spingere più in basso il già basso livello di protezione sociale di grandi masse di cittadini, come sta cercando di fare il governo.

1) facoltà per i lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in coerenza di effettiva attività lavorativa di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 1338, e nella misura massima complessiva di 5 anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, periodo di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a gravidanza e puerperio.

Riconoscimento e riscattabilità dei periodi progressi:
1. va chiarito se i periodi «corrispondenti» a quelli di assenza per maternità e puerperio si riferiscono a quelli attualmente non valutabili in quanto riferiti ad eventi verificatisi quando la lavoratrice non aveva un rapporto di lavoro;

2. non prevede la riscattabilità dei periodi di inoccupazione con iscrizione all'ufficio di collocamento;

3. il riferimento all'art. 13 della legge n. 1338/82 unifica il riscatto data la elevatissima onerosità;

4. non prevede la valutazione di tutti i periodi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale regolarmente indennizzati.

1) determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa.

Contribuzione utile: norma particolarmente penalizzante per chi ha ampi periodi di distacchi per motivi sindacali o amministrativi e per chi ha periodi di Cassa integrazione guadagni a zero ore.

Attualmente per il requisito per il diritto alla pensione di anzianità nell'AgO (35 anni) non si computano i periodi figurativi relativi a malattia e infortunio (massimo 12 mesi in tutta la vita assicurativa) e la disoccupazione.

ammonizzazione ed estensione della disciplina in materia di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilità per i redditi derivanti da attività promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultino già pensionati, continuano a percepire, se più favorevoli, i trattamenti in atto.

Cumulo pensione - redditi da lavoro: la norma non comprende anche il reddito relativo alla «attività coordinata e continuativa» molto simile al rapporto di lavoro subordinato.

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Riordino del sistema pensionistico: il disegno di legge del governo (e le nostre osservazioni) /2

Pubblichiamo la seconda parte dell'articolo 3 del disegno di legge governativo per il riordino del sistema pensionistico con le modifiche apportate dal Senato. La modifica di maggior rilievo apportato dal Senato alla parte dell'articolo pubblicata lunedì 7 settembre, riguarda la soppressione del riferimento al 15 anni di contribuzione che era contenuto nella lettera a). Pertanto, in base alla nuova formulazione, dall'elevazione a 65 anni dell'età per la pensione di vecchiaia sono esclusi soltanto gli uomini con più di 55 anni di età e le donne con più di 50 anni di età indipendentemente dall'anzianità contributiva (oltre ad alcuni casi di lavoratori/trici con rapporti di lavoro a tempo determinato).

Il testo del disegno di legge (articolo 3) è in fondo, seguito in corallo, dal commento di Ottavio Di Loreto

graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, prevedendo:

1) la conservazione del diritto al pensionamento per coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto;

2) il differimento delle possibilità di pensionamento a non prima del compimento del trentaquattresimo anno di anzianità contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni;

3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianità contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni;

Omogeneizzazione pensioni di anzianità: la norma non si limita ad omogeneizzare il requisito contributivo (35 anni) per il diritto alla pensione di anzianità ma prevede la «estensione della disciplina» dell'AgO.

estensione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, adeguata secondo opportuni criteri di rivalutazione, alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento all'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attività iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che danno luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Unificazione delle normative: 1. La delega prevede deroghe riferite alla compatibilità «con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro» che potrebbero unificare l'obiettivo della unificazione delle normative; 2. opera già la scelta di far riferire, per la base di calcolo, alla intera vita lavorativa; 3. non comprende le forme esonerative.

disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto.

Perequazione automatica: apporre improprio e inopportuno il riferimento al «sistema relativo ai lavoratori in attività» mentre non prevede il riferimento alla crescita del Pil e alla dinamica delle retribuzioni.

conservazione per le forme

revisione e armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato, computando il reddito del coniuge, un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale.

Integrazione al minimo: la norma non istituisce il «reddito minimo vitale» ma si limita a stabilire di far riferimento al reddito della coppia anche per la integrazione al trattamento minimo.

strutturazione e armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale, con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro;

Contribuzione si limita a prevedere aliquote contributive di equilibrio senza evidenziare alcuna quota di finanziamento a carico della fiscalità.

disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinazione in quota parte in base alla previdenza normale a garanzia dei diritti maturati.

Regime transitorio: nessun punto della delega prevede l'omogeneizzazione del calcolo delle pensioni a partire dall'1/93 per cui questa norma non è del tutto comprensibile.

omissis... (prevede la regolamentazione di forme di previdenza complementare);

Non sono indicati né il tipo né l'entità delle agevolazioni fiscali, va tenuto presente che la delega prevista dall'art. 17 della legge n. 408/90 non è stata attuata.

riduzione di 0,50 punti delle aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le complessive riduzioni del rendimento così risultanti sono estese anche alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dall'Assicurazione generale obbligatoria.

1. Riduce dall'1,50 all'1%, dall'1,25 allo 0,75% e dall'1% allo 0,50% il rendimento degli scaglioni di retribuzione pensionabile eccedente il massimale vigente nell'anno di decorrenza della pensione (nel 1992 pari a L. 32.120.000 annue);

2. estende tale riduzione alle forme sostitutive ed esclusive ma non anche a quelle esonerative.

ALMANACCO PDS 1992


«Noi siamo il partito della svolta, della riforma della politica»

(dall'intervista ad Achille Occhetto per l'Almanacco Pds 1992)

- Indice
- I. 1892/1992. Cento anni dopo la fondazione del partito dei lavoratori
 - II. Dalla prima alla seconda Repubblica
 - III. Sogni e fantasmi nella cultura e nei costumi degli italiani
 - IV. Volgere le spalle al futuro
 - V. La soggettività delle donne: politica delle differenze
Storia e simbologia dell'albero
 - VI. Temi della democrazia economica
 - VII. Le parole della politica
 - VIII. I nuovi confini della sinistra in Europa
 - IX. Democrazia e comunicazione
 - X. I giovani e la sinistra: chi siamo e cosa vogliamo

- collaboratori
- Laura Balbo
 - Roberto Barzanti
 - Antonio Bernardi
 - Maria Luisa Boccia
 - Gianni Borgna
 - Giancarlo Bosetti
 - Gloria Buffo
 - Alberto Cadioli
 - Patrizia Carrano
 - Ugo Casiraghi
 - Stefania Chinzari
 - Alberto Crespi
 - Anna Maria Crispino
 - Giancarla Codrignani
 - Francisca Colli
 - Tito Cortese
 - Gianni Cuperlo
 - Maria Rosa Cutrufelli
 - Massimo De Angelis
 - Piero De Chiara
 - Stefano Di Michele
 - Alfonso Maria Di Nola
 - Franco Granatiero
 - Bruno Gravagnuolo
 - Mariangela Gritta Grainer
 - Annamaria Guadagni
 - Claudia Mancina
 - Alessandra Mecozzi
 - Enrico Menduni
 - Umberto Minopoli
 - Roberto Monteforte
 - Roberto Morrione
 - Fabio Mussi
 - Domenico Mario Nuti
 - Renato Pallavicini

- Laura Pennacchi
 - Giulia Rodano
 - Marisa Rodano
 - Enzo Roggi
 - Anna Rossi-Doria
 - Giuseppe Santaniello
 - Bia Sarasini
 - Teresa Savini
 - Aggeo Savioli
 - Ettore Scola
 - Alba Solaro
 - Paolo Soldini
 - Rubens Tedeschi
 - Nicola Tranfaglia
 - Mario Tronti
 - Bruno Ugolini
 - Giuseppe Vacca
 - Vincenzo Vita
 - Renato Zangheri
 - Antonio Zolfo
- interviste a:
- Remo Bodeci
 - Umberto Cerroni
 - Eugenio Garin
 - Francesca Izzo
 - Giorgio Napolitano
 - Achille Occhetto
 - Bruno Trentin
 - Livia Turco
- servizi fotografici
- Gianni Berengo Gardin
 - Luciano D'Alessandro
 - Tano D'Amico
 - Gabriella Mercadini



APM comunicazione